



COMUNE DI CATENANUOVA
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO NELL'ESERCIZIO DELLE
FUNZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

(D.P. n.619/GAB del 20.11.2020)

N. 08 DEL 12.04.2023

Oggetto: Appalto di opere pubbliche. Ristrutturazione dei locali parrocchiali della Chiesa Madre di Catenanuova. Sentenza n.367/2014 del Tribunale di Enna e Sentenza n.4/2023 (Rep. n.3/2023) della Corte di Appello di Caltanissetta. Soccombenza in entrambi i gradi del giudizio. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a) in favore di DI PRIMA Alfio Gaetano Massimo, già titolare della ditta individuale S.IM.I.EL (Siciliana Impianti Idro Elettrici).

L'anno **duemilaventitre**, il giorno due del mese di aprile alle ore 10,48 e seguenti, è intervenuto il Commissario straordinario in sostituzione del Consiglio Comunale, dott.ssa Salvina Cirnigliaro, nominata con decreto del Presidente della regione Siciliana n.619/GAB del 20 novembre 2020.

in presenza;

da remoto.

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Filippo Ensabella.

Il Commissario straordinario esaminata l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art.53 della legge 142/1990, recepita dalla legge regionale n.48/91;

Visto il parere favorevole espresso dal revisore dei conti, Dr. Vincenzo BRUNO, acquisito al prot. n. 3773 del 29.03.2023;

DELIBERA

di approvare l'allegata proposta di deliberazione,

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione del presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario comunale verbalizzante.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

(D.P. n.619/GAB del 20.11.2020)

N. 07 DEL 21/3/2023

Proponente

La resp. le f.f. del Settore Affari generali-servizio contenzioso



Dr. ssa *Santa Maria Tracà*
Tracà

Oggetto: Appalto di opere pubbliche. Ristrutturazione dei locali parrocchiali della Chiesa Madre di Catenanuova. Sentenza n.367/2014 del Tribunale di Enna e Sentenza n.4/2023 (Rep. n.3/2023) della Corte di Appello di Caltanissetta. Soccombenza in entrambi i gradi del giudizio. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a) in favore di DI PRIMA Alfio Gaetano Massimo, già titolare della ditta individuale S.IM.I.EL (Siciliana Impianti Idro Elettrici).

LA RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Premesso che:

- con atto di citazione del 16/02/2007 S.IM.I.EL. ditta individuale, in persona del titolare sig. DI PRIMA Alfio Gaetano Massimo conveniva in giudizio il Comune di Catenanuova chiedendone la condanna al pagamento della complessiva somma di €. 43.353,81 oltre interessi a fronte di n. 7 riserve formulate nel corso dell'appalto di opera pubblica stipulato in data 9/07/1998 ed avente ad oggetto la ristrutturazione dei locali parrocchiali della Chiesa Madre di Catenanuova;
- si costituiva in giudizio il Comune di Catenanuova per avversare le domande di controparte;
- con sentenza n. 367/2014 il Tribunale di Enna, in parziale accoglimento della domanda di controparte: "...condanna il Comune di Catenanuova al pagamento in favore di Simiel di Di Prima Alfio Gaetano Massimo della somma di €. 8.637,43 oltre interessi come in motivazione. Compensa per metà le spese del grado e condanna il Comune convenuto a rifondere all'attore la restante metà che liquida in €. 2.500 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge. Dispone come in motivazione per le spese di consulenza tecnica di ufficio";
- avverso la superiore sentenza l'Ente, in data 23/04/2015, proponeva appello innanzi la Corte d'Appello di Caltanissetta la quale, con sentenza n. 4/2023 del 9/01/2023, ha rigettato il proposto appello "*condannando il Comune di Catenanuova alla rifusione a DI PRIMA Alfio Gaetano Massimo delle spese del presente grado che liquida in € 3.777,00 per compensi, il 15% per rimborso forfettario delle spese generali, CPA ed IVA come per legge*";

Tenuto conto che occorre quantificare l'ammontare delle somme dovute al Sig. DI PRIMA, liquidate con le sentenze di I grado e d'appello anzidette come risultanti dalla tabelle che seguono:

<p align="center">Sentenza 4/2023 Rep 3/2023 del 9/01/2023 nella causa iscritta al n.276/2015 r.g. Corte di Appello di Caltanissetta sezione civile promossa da Comune di Catenanuova contro SIMIEL notificata da antonino.galasso@pec.ordineavvocaticatania.it acquisizione al prot.3291 del 15/3/2023</p>		
Rifusione al Sig. DI PRIMA Alfio Gaetano Massimo, già titolare della ditta individuale SIMIEL	3.777,00 €	A
spese generali	566,55 €	B
	4.343,55 €	
cassa avvocati	173,74 €	C
imponibile iva	4.517,29 €	
iva su imponibile	993,80 €	
IVA dimezzata in quanto l'avv. Galasso per la sentenza in argomento è entrato in regime forfettario(comunicazione prot.3361 del 18/3/2023)	496,90 €	D
da liquidare A+B+C+D	5.014,19 €	

<p align="center">Sentenza 367/2014 Rep 918/2014 nella causa iscritta al n.158/2007 r.g. Tribunale di Enna SIMIEL contro Comune di Catenanuova</p>		
Pagamento somme in favore di SIMIEL di DI PRIMA Alfio Gaetano Massimo	8.637,43 €	
interessi dal 19/02/2007 al 16/3/2023	1.806,14 €	
	10.443,57 €	
rifusione per metà spese del grado	2.500,00 €	A
spese generali 15% di A	375,00 €	
	2.875,00 €	
cassa avvocati 4% di 2.875,00	115,00 €	
	2.990,00 €	
IVA 22% di 2.990,00	657,80 €	
	3.647,80 €	
contributo unificato di I grado	340,00 €	
tassa registrazione sentenza	302,00 €	
2 copie esecutive 14,73 moltiplicato per 2	29,46 €	
	4.319,26 €	
interessi sulle spese di I grado	166,65 €	
	4.485,91 €	

Considerato che occorre sommare i seguenti importi:

10.443,57 €
5.014,19 €
4.485,91 €
19.943,67 €

Letto l'art. 194 c. 1 lettera a) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) il quale prevede che "con deliberazione consiliare, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive.....";

Giacchè la natura della delibera consiliare in questione è quella di ricondurre un fenomeno di rilevanza contabile al sistema di bilancio al fine di adottare i successivi provvedimenti di riequilibrio finanziario;

Dato atto che entrambi le sentenze sono state notificate come di seguito:

- sentenza n.4/2023 della Corte di Appello di Caltanissetta di Appello Avv. Bonomo con acquisizione al prot. 2599 del 3/3/2023, Avv. Gaetano prot. n.3291 del 15/3/2023;
- sentenza n.367/2015 Tribunale di Enna notificata dall'avv. GALASSO con acquisizione al prot. n. 3291 del 15/3/2023 e prot. n.3336 del 17/3/2023;

Per quanto espresso in narrativa

PROPONE DI DELIBERARE

1. di riconoscere, a norma dell'art. 194 c. 1 lettera) a) del D.lgs. n. 267 del 2000, la legittimità del debito fuori bilancio per l'importo di € 19.943,67 in favore del Sig. DI PRIMA Alfio Gaetano Massimo;
2. di dare mandato alla ragioneria di effettuare la regolarizzazione contabile impegnando la spesa come di seguito: **codice di bilancio 01.11 – 1.10 capitolo 357/0, redigendo esercizio 2023;**
3. di onerare l'ufficio ragioneria di emettere **mandato di pagamento di € 19.943,67 in favore del Sig. DI PRIMA Alfio Gaetano Massimo**, utilizzando le seguenti coordinate bancarie, IBAN: IT58 M030 6984 1701 0000 0004 521 Banca Intesa Riposto (giusta comunicazione dell'avv. GALASSO prot. 3361 del 18/3/2023);
4. di trasmettere il presente atto alla sez. della Procura della Corte dei Conti di Palermo all'indirizzo < sicilia.procura@corteconticert.it > .

COMUNE DI CATENANUOVA
Provincia di Enna
Collegio dei revisori

Preg.mi Sig.ri

Commissario Straordinario

Sindaco

Segretario Comunale

Responsabile del servizio finanziario

Oggetto: Appalto di opere pubbliche. Ristrutturazione dei locali parrocchiali della Chiesa Madre di Catenanuova. Sentenza n.367/2014 del Tribunale di Enna e Sentenza n.4/2023 (Rep. n.3/2023) della Corte di Appello di Caltanissetta. Soccombenza in entrambi i gradi del giudizio. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a) in favore di DI PRIMA Alfio Gaetano Massimo, già titolare della ditta individuale S.IM.I.EL (Siciliana Impianti Idro Elettrici).

Con riferimento alla proposta di delibera di cui all'oggetto per le quali è stato richiesto il parere a questo Collegio con pec del 28.03.2023, contenente la proposta di deliberazioni di Consiglio comunale relativo al riconoscimento debito fuori bilancio per il pagamento della

Premesso che

- 3) - con atto di citazione del 16/02/2007 S.IM.I.EL. ditta Individuale, in persona del titolare sig. DI PRIMA Alfio Gaetano Massimo conveniva in giudizio il Comune di Catenanuova chiedendone la condanna al pagamento della complessiva somma di €. 43.353,81 oltre interessi a fronte di n. 7 riserve formulate nel corso dell'appalto di opera pubblica stipulato in data 9/07/1998 ed avente ad oggetto la ristrutturazione dei locali parrocchiali della Chiesa Madre di Catenanuova;
- 4) - si costituiva in giudizio il Comune di Catenanuova per avversare le domande di controparte;
- 5) - con sentenza n. 367/2014 il Tribunale di Enna, in parziale accoglimento della domanda di controparte: *"..condanna il Comune di Catenanuova al pagamento in favore di Simiel di Di Prima Alfio Gaetano Massimo della somma di €. 8.637,43 oltre interessi come in motivazione. Compensa per metà le spese del grado e condanna il Comune convenuto a rifondere all'attore la restante metà che liquida in €. 2.500 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge. Dispone come in motivazione per le spese di consulenza tecnica di ufficio";*
- 6) - avverso la superiore sentenza l'Ente, in data 23/04/2015, proponeva appello innanzi la Corte d'Appello di Caltanissetta la quale, con sentenza n. 4/2023 del 9/01/2023, ha rigettato il proposto appello *"condannando il Comune di Catenanuova alla rifusione a DI PRIMA Alfio Gaetano Massimo delle spese del presente grado che liquida in € 3.777,00 per compensi, il 15% per rimborso forfettario delle spese generali, CPA ed IVA come per legge";*
- 7) Tenuto conto che occorre quantificare l'ammontare delle somme dovute al Sig. DI PRIMA, liquidate con le sentenze di I grado e d'appello anzidette come risultanti dalle tabelle che seguono:

Sentenza 4/2023 Rep 3/2023 del 9/01/2023 nella causa iscritta al n.276/2015 r.g. Corte di Appello di Caltanissetta sezione civile	promossa
da	
Comune di Catenanuova contro SIMIEL notificata da antonino.galasso@pec.ordineavvocaticatania.it acquisizione al prot.3291 del 15/3/2023	

Rifusione al Sig. DI PRIMA Alfio Gaetano Massimo, già titolare della ditta individuale SIMIEL	3.777,00 €	A
spese generali	566,55 €	B
	4.343,55 €	
cassa avvocati	173,74 €	C
imponibile Iva	4.517,29 €	
Iva su imponibile	993,80 €	
IVA dimezzata in quanto l'avv. Galasso per la sentenza in argomento è entrato in regime forfettario (comunicazione prot.3361 del 18/3/2023)	496,90 €	D
da liquidare A+B+C+D	5.014,19 €	

8)

Sentenza 367/2014 Rep 918/2014 nella causa iscritta al n.158/2007 r.g. Tribunale di Enna SIMIEL contro Comune di Catenanuova		
Pagamento somme in favore di SIMIEL di DI PRIMA Alfio Gaetano Massimo	8.637,43 €	
Interessi dal 19/02/2007 al 16/3/2023	1.806,14 €	
	10.443,57 €	
rifusione per metà spese del grado	2.500,00 €	A
spese generali 15% di A	375,00 €	
	2.875,00 €	
cassa avvocati 4% di 2.875,00	115,00 €	
	2.990,00 €	
IVA 22% di 2.990,00	657,80 €	
	3.647,80 €	
contributo unificato di I grado	340,00 €	
tassa registrazione sentenza	302,00 €	
2 copie esecutive 14,73 moltiplicato per 2	29,46 €	
	4.319,26 €	
Interessi sulle spese di I grado	166,65 €	
	4.485,91 €	

9) Considerato che occorre sommare i seguenti importi:

10.443,57 €
5.014,19 €
4.485,91 €
19.943,67 €

10) Letto l'art. 194 c. 1 lettera a) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) il quale prevede che "con deliberazione consiliare, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità del debito fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive.....";

11)

- 12) Giacchè la natura della delibera consiliare in questione è quella di ricondurre un fenomeno di rilevanza contabile al sistema di bilancio al fine di adottare i successivi provvedimenti di riequilibrio finanziario;
- 13)
- 14) Dato atto che entrambi le sentenze sono state notificate come di seguito:
- sentenza n.4/2023 della Corte di Appello di Caltanissetta di Appello Avv. Bonomo con acquisizione al prot. 2599 del 3/3/2023, Avv. Gaetano prot. n.3291 del 15/3/2023;
 - 15)
 - sentenza n.367/2015 Tribunale di Enna notificata dall'avv. GALASSO con acquisizione al prot. n. 3291 del 15/3/2023 e prot. n.3336 del 17/3/2023;

considerato che l'art. 194 c. 1 lettera a) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) prevede che *"con deliberazione consiliare, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità del debito fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive....."*;

Visto

- 1) l'art. 239 lettera e) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- 2) il comma 1 dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 che prevede che gli Enti Locali riconoscano con deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
- a) sentenze esecutive;
 - b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
 - d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
 - e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.
- il Regolamento di contabilità;
- lo Statuto;

- 1) Preso atto che un debito fuori bilancio per essere riconoscibile deve avere i seguenti caratteri:
- certezza, cioè effettiva esistenza dell'obbligazione di dare;
 - liquidità, nel senso che deve essere individuato il soggetto economico creditore, il debito sia definito nel suo ammontare e l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione;
 - esigibilità, nel senso che sia stata fissata la scadenza del pagamento e che esso non sia subordinato a condizione.
 - tenuto conto dei pareri espressi dai Dirigenti Responsabili nonché dal Responsabile del servizio finanziario sulla regolarità contabile e copertura finanziaria.


IL REVISORE UNICO

1. esprime parere favorevole al riconoscimento del debito fuori bilancio a norma dell'art. 194 c. 1 lettera A) del D.lgs. n. 267 del 2000, per l'importo di € 19.943.67 secondo quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del parere provvedendo alla copertura come indicato nella proposta di delibera.
2. di trasmettere gli atti alla Procura presso la Corte dei Conti di Palermo.

Palermo li, 29.03.2023

Il Revisore Unico

Dott. Vincenzo Bruno



Proposta di Deliberazione del Commissario n.07 del 21/3/2023

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole.

La Resp.le del I Settore
Dr.ssa Santa Maria Tracà

Li, 20/3/2023



Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole.

Il Resp.le del Settore Economico - Finanziario
Dr. Filippo Ensabella

Li, 21/3/2023



Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Salvina Cirnigliano



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Filippo Ensabella

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio on-line per consecutivi giorni 15 (quindici) in data 12-04-2023




Il Resp.le della pubblicazione

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione diviene esecutiva in data odierna perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.12, comma 2 della legge regionale 44/91.

Catenanuova, 12-04-2023



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Filippo Ensabella

